



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 52 del 31/07/2026

Oggi 31 luglio 2026, il Collegio dei Revisori si è riunito in teleconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione di Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019, ai sensi della L.R. n. 2/2013 «*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria*» e s.m.i., e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente
- Dott. Rocco Nicita - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

- Consiglio regionale. Deliberazione Ufficio Presidenza n. 84 del 29 luglio 2026 avente ad oggetto *“Ulteriore modifica alla deliberazione n. 72 del 7 luglio 2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni”.*

Il Collegio, dopo aver svolto gli approfondimenti ed i riscontri di legge, al termine dell'istruttoria svolta, esprime il parere n. 29/2026 (allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale, unitamente al parere allegato, è trasmesso al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Presidente del Consiglio regionale, alla Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Giunta regionale, **al Presidente della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria**, al Dirigente generale del Dipartimento Segretariato generale della Giunta regionale, al Segretario generale del Consiglio regionale, al Direttore generale del Consiglio regionale, al Dirigente del Settore Bilancio, Ragioneria e Risorse Umane del Consiglio regionale, al Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari dell'Unione europea e Commissioni speciali del Consiglio regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale.



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

PARERE N. 28 DEL 31/07/2026

Oggetto: Ulteriore modifica alla deliberazione n. 72 del 7 luglio 2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni”.

Il Collegio dei Revisori della Regione Calabria, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei Componenti Dott. Luigi Mazzulla e Dott. Rocco Nicita;

Visti

- la legge regionale n. 2/2013 e s.m.i.;
- l’art. 16, comma 2, lettera c) dello Statuto della Regione Calabria;
- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e s.m.i., in particolare l’art. 26, comma 2 e l’art. 30;

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 42 del 18/12/2025, è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria, per gli esercizi 2026-2028, sul quale il Collegio ha espresso parere n. 30/2025 nella relazione allegata al verbale n. 61 del 16/12/2025;
- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28 del 18/12/2025, è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria, per gli esercizi 2026-2027-2028;
- con determinazione del Direttore generale n. 822 del 22/12/2025, è stato approvato il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale, per gli esercizi 2026-2027-2028;
- con deliberazione di Consiglio regionale n. 72 del 08/06/2026 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2025, sul quale il Collegio ha espresso parere n. 14/2026 nella relazione allegata al verbale n. 33 del 28/05/2026;

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 3 bis della L.R. n. 2 del 10/01/2013, sulla deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 84 del 29/07/2026 avente ad oggetto *“Ulteriore modifica alla deliberazione n. 72 del 7 luglio 2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni”*, ricevuta tramite pec in data 29/07/2026, sottoscritta digitalmente dalla Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, corredata dalla seguente documentazione:

- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 84 del 29/07/2026;
- Allegato A - Assestamento e Variazioni al Bilancio di Previsione 2026-2028;
- Allegato B - Nota integrativa;
- Allegato C - Prospetto degli equilibri;

Vista la nota del Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, sottoscritta digitalmente il 30/07/2026 e pervenuta tramite pec in pari data con la quale si tramette la deliberazione UP n. 84/2026 e gli allegati A), B), C), nonché l'ulteriore documentazione già richiesta in fase istruttoria ed aggiornata a seguito delle ultime modifiche apportate, in particolare:

- riepiloghi per titoli del bilancio di previsione 2026-2028 assestato;
- quadro generale riassuntivo;
- variazione assestamento per capitoli;
- prospetto di verifica del limite di spesa - art. 1, comma 557-quater, legge 296/2006;

Vista altresì la documentazione messa a disposizione per l'attività di verifica e controllo del Collegio, ricevuta in cartelle zippate, in particolare così denominate:

- Applicazione avanzo presunto 2025 ante assestamento;
- Attestazione debiti fuori bilancio;
- Attestazione di copertura finanziaria di debiti fuori bilancio;
- Ricognizione contenzioso;
- Richieste applicazione avanzo;

Vista ed esaminata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 72 del 07/07/2026, avente ad oggetto *“Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio Regionale della Calabria: assestamento e variazioni”* e la documentazione allegata;

Vista ed esaminata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 78 del 16/07/2026, avente ad oggetto *“Modifica alla deliberazione n. 72 del 7 luglio 2026 avente ad oggetto Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio Regionale della Calabria: assestamento e variazioni”*, e la documentazione allegata;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare:
- l'articolo 40 *“Equilibrio di bilancio”* recante:

«1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. ... »;
- l'articolo 42 *“Risultato di amministrazione”* del D.Lgs.n.118/2011, modificato dal comma 832 dell'art. 1 della legge 199/2025, ed in particolare i seguenti commi:

«1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;**
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;**
- c) Abrogata dall'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) [per il finanziamento di spese di investimento];**

d) Abrogata (vedi lettera c) [per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente];

e) Abrogata (vedi lettera c) [per l'estinzione anticipata dei prestiti].

6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. ...»;

- l'articolo 50 "Assestamento del bilancio" del D.Lgs.n.118/2011 recante:
 - «1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.
 - 2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.
 - 3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:
 - a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
 - b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
 - c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere. ...»;

Richiamati altresì:

- il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 ed in particolare il punto 4.2, lettera g);

- il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.n.118/2011 ed in particolare:
 - **il paragrafo 9.2.10**, recante "... Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. ...";
 - **il paragrafo 9.2.12**, come modificato con DM 16/03/2026, recante "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale.

La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente. Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

- a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,**
- b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio**
- c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,**

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 (per le regioni), e adottate le procedure dell'articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo

nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 (per le regioni), e delle procedure dell'articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali)";

- *il paragrafo 9.2.13, recante "Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce";*

- la legge n. 145/2028, commi 897-898 recanti:

*"**comma 897.** Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. ...*

***Comma 898.** Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a*

quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

...”;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 08/06/2026 è stato approvato il rendiconto della gestione 2025 - accertando un risultato di amministrazione di euro 27.156.486,67 - così composto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			27.156.486,67
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/20025				69.294,97
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.586.892,93
Fondo di garanzia debiti commerciali				0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica				0,00
Altri accantonamenti				3.171.595,47
	Totale parte accantonata (B)			4.827.783,37
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				9.070.867,51
Vincoli derivanti da trasferimenti				750.423,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli				1.916.539,92
	Totale parte vincolata (C)			11.737.830,89
Parte destinata agli investimenti				
	Totale parte destinata agli investimenti (D)			1.372.221,76
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			9.218.650,65
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

Esaminata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 84 del 29/07/2026 ed i relativi allegati dai quali emerge che si intende applicare complessivamente una quota di risultato di amministrazione 2025 **pari a euro 11.004.953,92** che da quanto illustrato nella nota integrativa (allegato B) risulta così composta e così suddivisa tra interventi di spesa corrente ed interventi di spesa in conto capitale:

A. Risultato di amministrazione applicato alla spesa corrente euro 10.192.953,92

- Quota accantonata - fondo rischi contenzioso euro 115.400,00
- Quota accantonata - fondo passività potenziali euro 502.496,80
- Quota vincolata da leggi euro 417.983,01
- Quota vincolata da trasferimenti euro 720.423,46
- Quota disponibile - per spese correnti con carattere non permanente euro 185.000,00
- Quota disponibile - restituzione quota trasferimento Giunta regionale euro 8.251.650,65

B. Risultato di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale euro 812.000,00

C. Quota vincolata da trasferimenti euro 30.000,00

D. Quota disponibile - per spese correnti con carattere non permanente euro 782.000,00

Verificato che le suddette quote accantonate e vincolate trovano corrispondenza negli allegati A/1 e A/2, come approvati con deliberazione del Consiglio regionale n. 72/2026;

Rilevato altresì che la variazione di assestamento, produce su ciascuna annualità del bilancio 2026-2028 i seguenti effetti finanziari, come emergono dall'allegato A) alla deliberazione UP n. 84/2026 e così illustrati nelle sottostanti tabelle:

ANNO 2026	VARIAZIONI	TOTALE
QUOTA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		
Quota accantonata - fondo rischi contenzioso	115.400,00	
Quota accantonata - fondo passività potenziali	502.496,80	
Quota vincolata da leggi	417.983,01	
Quota vincolata da trasferimenti	720.423,46	
Quota disponibile per spese correnti con carattere non permanente	185.000,00	
Quota disponibile - restituzione quota trasferimento Giunta regionale	8.251.650,65	
Totale quota destinata alla spesa corrente		10.192.953,92
Parte corrente		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	-90.000,00	
Totale entrate		-90.000,00
Maggiori spese	11.839.663,18	
Minori spese	-1.736.709,26	
Totale spese		10.102.953,92
Differenza di parte corrente		0,00
QUOTA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		
Quota vincolata da trasferimenti	30.000,00	
Quota disponibile	782.000,00	
Totale quota destinata alla spesa in conto capitale		812.000,00
PARTE CAPITALE		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		0,00
Maggiori spese	872.000,00	
Minori spese	-60.000,00	
Totale spese		812.000,00
Differenza di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

ANNO 2027	VARIAZIONI	TOTALE
Parte corrente		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		0,00
Maggiori spese	244.013,88	
Minori spese	-244.013,88	
Totale spese		0,00
Differenza di parte corrente		0,00
Parte capitale		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		0,00
Maggiori spese	0,00	
Minori spese	0,00	
Totale spese		0,00
Differenza di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

ANNO 2028	VARIAZIONI	TOTALE
Parte corrente		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		0,00
Maggiori spese	244.013,88	
Minori spese	-244.013,88	
Totale spese		0,00
Differenza di parte corrente		0,00
Parte capitale		
Maggiori entrate	0,00	
Minori entrate	0,00	
Totale entrate		0,00
Maggiori spese	0,00	
Minori spese	0,00	
Totale spese		0,00
Differenza di parte capitale		0,00
Differenza		0,00

Rilevato che per quanto concerne **la quota vincolata da leggi per euro 379.780,54** il Collegio con verbale successivo in data odierna certifica il risparmio di spesa per l'anno 2025 da utilizzare nei limiti e per le finalità di cui all'art. 16, comma 5, D.L. n. 98/2011;

Preso atto che con provvedimenti precedenti è stata applicata complessivamente al bilancio 2026-2028, annualità 2026, una quota di risultato di amministrazione presunto 2025 di euro 740.000,00 per finanziare spesa corrente, come da prospetto del risultato di amministrazione presunto aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 27/01/2026 e così composta:

- con determinazione del Direttore Generale n. 133 del 09/02/2026 è stata applicata una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2025, indicata nel prospetto dimostrativo aggiornato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 27/01/2026, per l'importo di euro 150.000,00;
- con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 25/03/2026 è stata applicata una quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto 2025, indicata nel prospetto dimostrativo aggiornato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 27/01/2026, per l'importo di euro 590.000,00;

Rilevato inoltre che la parte di **risultato di amministrazione che si intende applicare in sede di assestamento ammonta a euro 11.004.953,92** di cui euro 10.192.953,92 destinata alla spesa corrente ed euro 812.000,00 destinata alla spesa in conto capitale - come illustrato nella tabella sopra riportata;

Rilevato che le variazioni proposte nella deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 84 del 29/07/2026, come esplicitato nell'apposito paragrafo della nota integrativa e come risultanti dall'allegato A), riguardano la parte entrata e la parte spesa, sia corrente che capitale, e sono presenti modificazioni in aumento e in diminuzione, così riepilogate:

esercizio 2026

- applicazione quota risultato di amministrazione 2025 euro 11.004.953,92
- maggiori entrate correnti euro 0,00
- minori entrate correnti euro -90.000,00
- maggiori spese correnti euro 11.839.663,18
- minori spese correnti euro -1.736.709,26
- maggiori spese parte capitale euro 872.000,00
- minori spese parte capitale euro -60.000,00

esercizio 2027

- maggiori spese correnti euro 244.013,88
- minori spese correnti euro -244.013,88

esercizio 2028

- maggiori spese correnti euro 244.013,88
- minori spese correnti euro -244.013,88

Preso atto delle attestazioni dei Dirigenti del Consiglio regionale, acquisite agli atti del Collegio, dalle quali emerge **l'inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di elaborazione della proposta di assestamento**, che di seguito si elencano:

- attestazione del Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria;
- attestazione del Dirigente del Settore Tecnico;
- attestazione del Segretario Generale;
- attestazione del Direttore Generale;
- attestazione del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
- attestazione del Dirigente CORECOM;

Preso atto, altresì, delle attestazioni dei Dirigenti del Consiglio regionale, acquisite agli atti del Collegio, dalle quali emerge **l'esistenza di debiti fuori bilancio alla data di elaborazione della proposta di assestamento**, che di seguito si elencano:

- attestazione del Dirigente del Settore Risorse Umane di esistenza di un debito fuori bilancio di euro 500.000,00 per regolazioni contributive derivanti da vari inviti a regolarizzare da parte dell'INPS, documento interno prot. n. 2945 del 08/06/2026, presente anche in sede di assestamento 2025;
- attestazione del Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti di esistenza di una passività potenziale di euro 2.496,80 per annualità precedenti relative al Servizio Idrico Integrato, documento interno prot. n. 2861 del 03/06/2026, presente anche in sede di assestamento 2025;

Viste le attestazioni di copertura finanziaria sul bilancio 2026-2028, sottoscritte dal Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, a seguito dell'adozione dell'assestamento al bilancio 2026-2028 con applicazione di quote accantonate per passività potenziale del risultato di amministrazione 2025, documento interno n. 2861/2026 per euro 2.496,80 e documento interno n. 2945/2026 per euro 500.000,00;

Rilevato che con la proposta di assestamento al bilancio 2026-2028 di cui alla deliberazione dell'Ufficio Presidenza n. 84 del 29/07/2026:

- sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile;
- è mantenuto, pertanto, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla legge n.145/2018;
- si intende applicare una ulteriore quota di **risultato di amministrazione complessiva di euro 11.004.953,92** come sopra illustrata;

- a seguito dell'adozione della presente proposta risulta applicata al bilancio di previsione 2026-2028, anno 2026, **una quota complessiva di risultato di amministrazione 2025 pari a euro 11.744.953,92** di cui euro 10.932.953,92 per finanziare spesa corrente ed euro 812.000,00 per finanziare spesa in conto capitale, come riportato correttamente nel prospetto degli equilibri di cui all'allegato C);
- risulta rispettato l'ordine di priorità previsto dall'art. 42, comma 6 del D.Lgs.n.118/2011 per l'applicazione della quota disponibile del risultato di amministrazione 2025, come illustrato nella nota integrativa di cui all'allegato B) e come specificato anche nella stessa deliberazione UP n. 84/2026;
- **la quota disponibile del risultato di amministrazione applicata in sede di assestamento pari a euro 9.218.650,65** rispetta il disposto di cui all'art. 42, comma 6bis del D.Lgs.n.118/2011 così destinata:
 - euro 8.436.650,65 per finanziare spesa corrente con carattere non permanente di cui euro 8.251.650,65 di restituzione trasferimenti alla Giunta regionale;
 - euro 782.000,00 per finanziare interventi di investimento;
- risulta rispettato il limite nell'applicazione del risultato di amministrazione di cui al comma 897 dell'art. 1 della legge 145/2018;
- **il fondo di cassa finale al 31/12/2025 di euro 5.983.475,02** risulta correttamente aggiornato nel bilancio 2026 quale fondo iniziale di cassa al 01/01/2026, come risulta anche dal quadro generale riassuntivo;
- **il fondo di cassa finale è pari a euro 887.748,78** come risulta dal quadro generale riassuntivo, ricevuto con pec del 30/07/2026 acquisito agli atti del Collegio;
- il fondo di cassa al 30/06/2026, come attestato dal Tesoriere, **ammonta a euro 7.452.701,78 come da prospetto sottoscritto dal Tesoriere sottoscritto in data 09/07/2026**, ricevuto con pec del 23/07/2026 ed acquisito agli atti del Collegio;
- risulta rispettato il limite di spesa di cui al comma 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006, come da attestazione firmata digitalmente in data 30/07/2026 dal Dirigente del Settore preposto, ricevuta con pec in pari data ed acquisita agli atti del Collegio;

Rilevato, altresì, che il bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, in sede di variazione di assestamento risulta correttamente aggiornato nell'importo dei residui attivi e passivi iniziali, come approvati in sede di rendiconto 2025 con deliberazione del Consiglio regionale n. 72/2026 nei seguenti importi:

1. residui attivi al 01/01/2026 di euro **69.411.864,38**

2. residui passivi al 01/01/2026 di euro **24.794.519,76**

Rilevato infine che relativamente all'aggiornamento sul bilancio 2026-2028, annualità 2026, del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale iscritto in entrata risulta quanto segue:

- fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata per l'importo di euro 3.089.976,00 corrispondente all'importo definito in sede di rendiconto 2025;
- fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata per l'importo di euro 20.354.356,97 corrispondente all'importo definito in sede di rendiconto 2025;

Verificato altresì che, la proposta di variazione, è supportata da documentazione idonea ed è in linea con il punto 3.3) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;

Preso atto dei pareri di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile resi ai sensi di legge e delle norme regolamentari interne, richiamati all'interno della deliberazione oggetto di parere;

Rilevato che la deliberazione in esame dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale;

Il Collegio, tenuto conto di quanto esaminato, rilevato, riscontrato ed illustrato nel presente,

ESPRIME

parere favorevole alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 84 del 29/07/2026 avente ad oggetto *“Ulteriore modifica alla deliberazione n. 72 del 7 luglio 2026 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2026-2028 del Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni”.*

31 luglio 2026

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente